

**Punto 2 all'OdG**

**Comitato di Sorveglianza del 15 dicembre 2022**

**Proposta di Regolamento del Comitato di Sorveglianza**

**PR FESR 2021-27**

**Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022**

**POR FESR LAZIO 2014 -2020**

**Decisione C (2015) 924 del 12 febbraio 2015 come da ultimo modificato con Decisioni C (2020) 6278 final del 09/09/2020 e C (2022) 5476 final del 26/07/2022**

Il presente documento riporta la proposta dell'AdG del Regolamento del Comitato di Sorveglianza PR FESR Lazio 2021-27 e POR FESR LAZIO 2014 -2020.

**REGOLAMENTO DEL  
COMITATO DI SORVEGLIANZA  
PR FESR LAZIO 2021 – 27  
E  
POR FESR LAZIO 2014-2020**

Il Comitato di Sorveglianza per il PR FESR Lazio 2021-27, istituito con DGR n. 1160 del 07/12/2022, e per il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - POR FESR Lazio 2014-2020, istituito con DGR 212 del 12/5/2015 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e in particolare:

- a) l'articolo 38 che prevede che, previa consultazione dell'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma, istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma («comitato di sorveglianza»). Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni riguardanti la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e l'applicazione del principio di trasparenza.
- b) gli articoli 39 e 40 che disciplinano la composizione e le funzioni del Comitato di sorveglianza.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare:

- a) l'articolo 47.1 che prevede che entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisca un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "Comitato di sorveglianza");
- b) l'articolo 47.2 che prevede che il Comitato di sorveglianza stabilisca e adotti il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario;
- c) gli articoli 48, 49, 56 e 110 che disciplinano la composizione e le funzioni del Comitato di sorveglianza;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al "Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (artt.8, 10, 11, 15);

Visto l'Accordo di Partenariato contenente gli elementi di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1303/2013 elaborato in collaborazione con i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento e di concerto con la Commissione, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 29.10.2014, come da ultimo modificato con Decisione C(2020) 174 final del 20.1.2020;

Visto l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2021-27, adottato con decisione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

Visto il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014/2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 come da ultimo modificato con Decisioni della Commissione europea C (2020) 6278 final del 09/09/2020 e C(2022) 5476 final del 26/07/2022;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2015 n. 262 che trasferisce le funzioni del Comitato di Sorveglianza POR FESR 2007-13 al Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

Visto il Programma Operativo PR Lazio FESR 2021-27 approvato con Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del PR FESR Lazio 2021-27 e POR FESR 2014-2020;

## ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

### **Art. I** **Composizione del Comitato**

Il Comitato è presieduto dal Vicepresidente o, in caso di sua assenza o impedimenti, dall'Autorità di Gestione del PR FESR Lazio 2021-27 e del POR FESR Lazio 2014-2020. Il Comitato di Sorveglianza del PR FESR Lazio 2021-27 e del POR FESR Lazio 2014-2020 è composto, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso, dai seguenti componenti effettivi:

- l'Autorità di Gestione del PR Lazio FESR 2021-2027 e del PO FESR Lazio 2014-2020;
- il Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;
- il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;
- il Direttore della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo;
- il Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
- il Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale in qualità di responsabile del PRA;
- il Direttore della Direzione Regionale per l'innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale
- il Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro;
- il Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica;
- l'Autorità Ambientale;
- l'Autorità di Gestione del PR FSE+ Lazio 2021-2027 e del PO FSE Lazio 2014-2020;
- l'Autorità di Gestione del PSR FEASR Lazio 2014-2022 e Autorità di gestione regionale del FEASR per il periodo 2023-2027;
- la Consigliera di parità della Regione Lazio;
- un rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del PON METRO PLUS e del PON METRO 2014-20;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e Finanze – Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea – IGRUE;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche di Coesione;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- un rappresentante del Ministro per la Pubblica Amministrazione - Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;
- un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - Autorità di Gestione del PON COMPETITIVITA';
- un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca - Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione 2014/2020
- un rappresentante di Lazio Innova S.p.A.;
- un rappresentante di ANCI;
- un rappresentante della CRUI;

- un rappresentante del CNR;
- un rappresentante della CGIL;
- un rappresentante della CISL;
- un rappresentante della UIL;
- un rappresentante di UNINDUSTRIA;
- un rappresentante di UNIONCAMERE;
- un rappresentante di FEDERLAZIO;
- un rappresentante di ABI;
- un rappresentante di CNA;
- un rappresentante di CONFARTIGIANATO;
- un rappresentante di CONFCOMMERCIO;
- un rappresentante di CONFESERCENTI;
- un rappresentante di ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE;
- un rappresentante di FORUM TERZO SETTORE;
- un rappresentante di WWF LAZIO;
- un rappresentante di LEGAMBIENTE LAZIO;
- un rappresentante della Camera di Commercio di Roma
- un rappresentante della Camera di Commercio di Frosinone-Latina
- un rappresentante della Camera di Commercio di Rieti – Viterbo
- il Sindaco del Comune di Roma o suo delegato
- il Sindaco del Comune di Rieti o suo delegato
- il Sindaco del Comune di Viterbo o suo delegato
- il Sindaco del Comune di Latina o suo delegato
- il Sindaco del Comune di Frosinone o suo delegato

e dai seguenti componenti a titolo consultivo:

- un rappresentante della Commissione europea;
- un rappresentante dell'Autorità di Audit;
- referente del PRIGA (Piano di Rigenerazione Amministrativa) PR Lazio FESR 2021-2027
- un rappresentante dell'INU Sezione Lazio

Ciascuno dei componenti può essere sostituito da un componente supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato. La composizione del Comitato di Sorveglianza può essere modificata su proposta del Comitato medesimo. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai componenti effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art. 9.

I Componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse ovvero quelli riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

## Art.2 Compiti

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta l'anno per accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma.

Per quanto riguarda il PR FESR 2021-27 svolge i compiti e le funzioni indicate nell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, quelli indicati nell'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2021-27 come disciplinati dal presente regolamento interno.

Il Comitato di Sorveglianza, in particolare

- 1) esamina:
  - a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
  - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
  - c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;
  - d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3<sup>1</sup>, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1<sup>2</sup>;
  - e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
  - f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
  - g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
  - h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
  - i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;
  - j) le informazioni relative all'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26, se del caso.
- 2) approva:
  - a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d); su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza;
  - b) la relazione finale in materia di performance per il PR sostenuto dal FESR;
  - c) il Piano di valutazione e le eventuali modifiche;
  - d) le eventuali proposte di modifica di un Programma avanzate dall'Autorità di Gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26.

<sup>1</sup> Art.58 § 3: Il sostegno opportuno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell'autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione eroghino contributi del programma a strumenti finanziari.

<sup>2</sup> Art.59 § 1: Gli strumenti finanziari attuati direttamente dall'autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie. L'autorità di gestione stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell'allegato X.

Per quanto riguarda il POR FESR 2014-20 svolge i compiti e le funzioni indicate negli articoli 48, 49, 56 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, quelli indicati nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 come disciplinati dal presente regolamento interno.

Il Comitato di Sorveglianza, in particolare:

1. esamina
  - ogni aspetto che incide sui risultati del Programma Operativo, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
  - i progressi realizzati nell'attuazione del Piano di Valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
  - l'attuazione della Strategia di Comunicazione;
  - l'esecuzione dei grandi progetti;
  - l'attuazione dei piani d'azione comuni;
  - le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
  - le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile
  - se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
  - gli strumenti finanziari;
2. esamina e approva
  - la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e, se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
  - le relazioni di attuazione annuali e finali;
  - il Piano di Valutazione del Programma Operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
  - la Strategia di Comunicazione per il Programma Operativo ed eventuali modifiche della stessa;
  - eventuali proposte di modifiche al Programma Operativo presentate dall'Autorità di Gestione.

Il Comitato di Sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'Autorità di Gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

### **Art.3 Convocazione e Riunioni**

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei componenti del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le riunioni si tengono presso la sede della Regione Lazio, o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione, anche in modalità virtuale.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni regolarmente assunte se almeno la metà dei componenti effettivi è presente. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea.

#### **Art.4**

### **Ordine del giorno e trasmissione della documentazione**

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più componenti del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I componenti del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

#### **Art.5**

### **Deliberazioni**

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso, qualora non fosse raggiunto, sono assunte a maggioranza. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Nei casi di cui al precedente articolo 4, comma 2, la decisione è rinviata se uno dei componenti ne fa richiesta.

#### **Art.6**

### **Verbali**

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, su richiesta, alla chiusura della stessa riunione.

I verbali delle riunioni devono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Il verbale si intende approvato se non pervengono osservazioni ostative entro 10 giorni dalla ricezione del documento. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato. In tal caso, l'approvazione del verbale avverrà su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione scritta di cui al successivo art. 7, comunque l'approvazione dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data della riunione.

#### **Art.7**

### **Consultazioni scritte**

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta devono essere inviati ai componenti del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.

La mancata espressione ostativa per iscritto da parte di un componente del Comitato del proprio parere vale assenso.

In caso di modifiche richieste da parte di uno o più componenti del Comitato, queste sono trasmesse a tutti i componenti. A partire da ciascuna modifica eventualmente richiesta, gli ulteriori pareri devono essere espressi entro e non oltre 5 giorni, in modo che entro 15 giorni dall'invio della prima consultazione scritta le decisioni siano assunte.

In casi di urgenza, nei quali può essere necessario mettere in campo una modifica che impatta sull'attuazione del Programma, il Presidente può avviare una procedura di consultazione scritta con termini ridotti e i membri del Comitato sono chiamati ad esprimere il loro parere entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio della documentazione.

## **Art.8 Trasmissione della documentazione**

La trasmissione di atti e documenti tra i componenti del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione attraverso mezzi elettronici alternativi (condivisione in cloud, trasferimento con strumenti specifici, pubblicazione dei documenti nell'area riservata del sito web dedicato al Comitato, posta elettronica certificata).

I componenti del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

## **Art.9 Segreteria del Comitato**

In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, e di concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, l'Area Programmazione e Attuazione del Programma operativo FESR Lazio è coadiuvata da una Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza.

La Responsabilità della Segreteria Tecnica del Comitato è attribuita al Dirigente preposto che per il funzionamento della stessa, si avvale dei servizi di Assistenza Tecnica al Programma.

L'indirizzo della Segreteria Tecnica è il seguente:

Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PR FESR Lazio 2014-2020 e del POR Lazio 2014-2020

Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

00145 ROMA

Le comunicazioni dirette alla Segreteria Tecnica possono essere inviate all'account di posta elettronica: [adgcomplazio@regione.lazio.it](mailto:adgcomplazio@regione.lazio.it)

## **Art. 10**

### **Compiti dei dirigenti generali delle Direzioni regionali ai fini del funzionamento del Comitato**

I dirigenti generali delle Direzioni regionali inviano semestralmente alla Segreteria Tecnica del Comitato una relazione sullo stato di attuazione delle attività di competenza, evidenziando le difficoltà incontrate e le iniziative tecniche ed amministrative intraprese per migliorarne l'attuazione, nonché una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici. Nel caso in cui tali relazioni debbano formare oggetto di discussione del Comitato, esse devono pervenire alla Segreteria Tecnica, al più tardi, entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla riunione del Comitato stesso, per consentire la tempestiva diramazione della documentazione ai componenti del Comitato. Analogamente, al fine di consentire la predisposizione della documentazione per le riunioni del Comitato, i componenti del Comitato stesso provvedono all'invio alla Segreteria Tecnica, di eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione del Comitato, entro lo stesso termine.

## **Art. 11**

### **Procedure di modifica dei Programmi**

L'Autorità di Gestione dei Programmi sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica dei Programmi, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

## **Art. 12**

### **Gruppi tecnici di lavoro**

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del PR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

## **Art. 13**

### **Trasparenza e comunicazione**

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nella sezione specifica del sito regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it), a cura dell'Autorità di Gestione e del responsabile del Piano di Comunicazione del PR FESR Lazio 2021-27 e del POR FESR Lazio 2014-2020, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto dei RDC 2021/1060 e 1303/2013.

Il Responsabile dell'Informazione e Comunicazione – Dirigente dell'Area Programmazione e Attuazione dei Programmi operativi FESR Lazio, assistenza all'Autorità di gestione dei Programmi

sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione con riguardo alle azioni informative e di promozione degli interventi finanziati dal Programma, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

#### **Art.14**

#### **Norme attuative**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le pertinenti disposizioni dei Regolamenti (UE) relativi alla programmazione dei fondi SIE 2021-27, le disposizioni previste dall'Accordo di partenariato adottato con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, dalla decisione di esecuzione del PR FESR del 26 ottobre 2022 C(2022) 7883 per il periodo 2021-27, nonché dalle altre disposizioni regolamentari comunitarie e nazionali pertinenti e vigenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme dei Regolamenti (UE) per la Programmazione 2014-2020 ancora vigenti, le disposizioni previste dall'Accordo di partenariato approvato con Decisione C(2014) 8021 del 29.10.2014, come da ultimo modificato Decisione C(2020) 174 final del 20.1.2020, dal Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 con Decisione C(2015) 924 del 12.2.2015 come da ultimo modificato con Decisioni C(2020) 6278 final del 09/09/2020 e C(2022) 5476 final del 26/07/2022, nonché dalle altre disposizioni regolamentari comunitarie e nazionali pertinenti e vigenti.